

Codice DB1605

D.D. 25 gennaio 2010, n. 13

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale Valutazione di Incidenza, inerente il progetto "Ricerca di idrocarburi nel permesso Ronsecco", presentato dalla Societa' Petroceltic Elsa s.r.l., ora Petroceltic Italia s.r.l. (Roma). Codice Z0013A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, ed in relazione al programma relativo al permesso di ricerca per idrocarburi denominato "Ronsecco" localizzato nel territorio di Comuni vari nelle Province di Alessandria, Asti, Torino e Vercelli, a seguito della valutazione del programma lavori previsto per perseguire gli obiettivi minerari individuati nell'area del permesso "Ronsecco", si ritiene che la fase di studio e di rielaborazione dei dati già acquisiti, non sia da sottoporre alla fase di valutazione, ex art.12 l.r. 40/1998, in quanto non comporta attività sul territorio interessato dal permesso di ricerca (fase 1, fase 2 e fase 3, descritte nel progetto). La fase 4, viceversa, che riguarda l'eventuale perforazione di un pozzo esplorativo, non può essere esclusa dalla fase di valutazione, ex art. 12 l.r. 40/1998, sia per le caratteristiche dell'opera stessa, sia perché in questa fase non ne viene determinata la localizzazione, impedendo quindi di valutarne gli eventuali impatti sul territorio;

2. che il progetto definitivo dell'opera, nel quale potrebbe essere possibile individuare il sito in cui si intende realizzare l'intervento, debba essere sottoposto ad una nuova procedura di valutazione di incidenza ecologica, qualora l'intervento possa avere ricadute su uno dei SIC e ZPS compresi all'interno del territorio di indagine. Il sito in cui potrebbe essere realizzata la perforazione del pozzo dovrà comunque essere all'esterno dei SIC e ZPS e ad una distanza tale che gli impatti provocati dalla realizzazione dell'opera non abbiano incidenza significativa sui SIC e ZPS e non ne pregiudichino, pertanto, lo stato di conservazione.

La presente determinazione realizza anche l'intesa prevista nell'accordo Stato-Regioni in materia di idrocarburi in data 24 aprile 2001, per quanto riguarda gli aspetti inerenti la fase di autorizzazione.

La presente determinazione sarà inviata alla Società proponente e ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto